

carica superiore in quest'ordine; quindi non è senza esitanza che io sorgo a parlare a questo riguardo. Nulladimeno stimolo debito il dichiarare che la proposta del deputato Ricciardi non la posso accettare in modo alcuno.

Il Parlamento deve proporre delle ricompense, per quanto si può, in proporzione dei servizi resi. Ora sarebbe strano che un generale, il quale ebbe un merito tale da ricevere una decorazione di grande ufficiale, sia poi compensato con un assegno di lire 250.

Questi ufficiali generali non hanno uno stipendio lautissimo; essi devono spendere molto più che il soldato per le loro famiglie. Il sistema che si vorrebbe proporre, allargandolo molto, ci condurrebbe quasi alla divisione dei beni uguale per tutti, il che non è certamente nell'intendimento della Camera.

RICCIARDI. Non posso lasciare senza risposta l'onorevole ministro per la guerra.

Non è mia mente il dare nel comunismo colla mia proposta; io intendo solo di consacrare il gran principio di uguaglianza; io vorrei che si adottasse il sistema che esisteva in Francia sotto Luigi Filippo, quando i soli soldati avevano 250 franchi all'anno, perchè si supponeva che un generale, avendo un largo stipendio, non aveva bisogno di cotal somma. E poiché il signor generale parlò di una distinzione da farsi tra i semplici soldati ed i generali, io dirò che questi ultimi non dovrebbero avere neppure un soldo, mentre i soli militi dovrebbero essere pensionati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Ricciardi, di cui la Camera conosce già il tenore.

(Non è approvata.)

Metto ai voti la proposta del deputato Di San Donato, che vorrebbe che si portasse a lire 500 la pensione per la decorazione del grado di cavaliere.

(Non è approvata.)

Dunque, se nessuno domanda la parola, s'intenderà fissata in lire 250 annue la pensione per la decorazione del grado di cavaliere.

(Approvato.)

« Lire 400 annue per le decorazioni del grado di ufficiale. »

(Approvato.)

« Lire 800 annue per le decorazioni del grado di commendatore. »

(Approvato.)

« L. 1,500 annue per le decorazioni del grado di grande ufficiale. »

(Approvato.)

« Lire 2,000 annue per le decorazioni del grado di gran croce. »

(Approvato.)

« Il numero dei pensionati non potrà eccedere:

« 400 per i cavalieri. »

Qui il ministro della guerra ha già detto che voleva proporre una variazione.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Ho già espresso il desiderio che questo numero sia portato a 500, appunto per poter essere più larghi verso i semplici soldati. Attualmente il numero dei decorati di questo grado è di 453; quindi eccederebbe già il numero proposto in questa legge. Se pertanto la Camera desidera che si possa largheggiare alquanto verso i soldati, io la prego di accordarmi l'aumento di cento decorazioni in questo grado, locchè richiederebbe di aggiungere 25,000 lire alle 220,000 che si domanderebbero per la dotazione.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

MASSARI, relatore. Sì, aderisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti la nuova proposta del Ministero.

« 500 per i cavalieri. »

(È approvata; quindi si approvano):

« 100 per gli ufficiali. »

« 40 per i commendatori. »

« 20 per i grandi ufficiali. »

« 10 per i gran croce. »

Metterò ora ai voti l'intero articolo 2, colla modificazione sovra adottata.

(È approvato.)

« Art. 4. Saranno privati dell'assegnamento quei militari che, sia in virtù dello statuto dell'ordine, sia in virtù delle leggi vigenti, saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

« Sarà sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestano servizio di punizione in un corpo disciplinare. »

(È approvato.)

« Art. 5. Venendo a morte un membro dell'ordine militare di Savoia, l'assegnamento di cui il medesimo era provveduto verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minorenni cumulativamente, finchè il più giovane di essi sia giunto a maggiore età.

« La continuazione dell'assegnamento sulle decorazioni dell'ordine militare di Savoia alle vedove ed agli orfani sarà regolata dalle norme determinate dalla legge sulle giubilazioni dell'armata di terra del 27 giugno 1850. »

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io credo di dover domandare che questa estensione delle pensioni alle vedove ed ai figli non sia ammessa dalla Camera. Il numero delle decorazioni è molto limitato.

Ho accennato or ora che dei militi già si hanno 450 decorati.

Ove sorga una nuova guerra, presto compiranno il numero di 500.

Ora se questi militi tramandano alle loro vedove ed ai loro figli la pensione, questa sarà impegnata per 25, per 30 anni ancora, e quindi per tutto questo lasso di tempo non si potrebbero quasi dare decorazioni, nè pensioni a quelli che le meriterebbero per le loro azioni di valore.

Nè nella legione d'onore di Francia, nè in alcuno altro ordine le pensioni passano alle vedove ed ai figli.

Io credo che, avendo limitato il numero delle croci che possono avere pensione, debbono essere escluse le vedove dal godimento della medesima.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

Se aderisce, non è più il caso di mettere ai voti quest'articolo.

MASSARI, relatore. La Commissione è ridotta a piccola frazione, però la maggioranza dei presenti aderisce.

PRESIDENTE. Siccome si tratta d'una proposta ch'è stata fatta dallo stesso ministro, se egli la ritira. . . .

(Il ministro della guerra s'alza per parlare.)

MASSARI, relatore. Perdoni il signor ministro della guerra. Non è la Commissione che ha proposto quest'articolo. . . .

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Era proposto dal mio predecessore.

Però se la Camera vuole discutere la cosa, io non mi oppongo.